

Modifiche al Regolamento Comunale

"Tutela e la difesa degli animali per favorire il migliore rapporto uomo -animale -ambiente"

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

Articolo 2 - Competenze del Comune

Articolo 3 - Diritti degli animali

TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 4 – Tutela degli animali

Articolo 5 – Consulta per il Supporto alle politiche di benessere animale.

Articolo 6 - Definizioni ed ambito di applicazione

Articolo 7 - Detenzione di animali

Articolo 8 - Rondini, balestrucci, rondoni e topini

Articolo 9 - Divieti generali

Articolo 10 - Abbandono e smarrimento di animali – Cani di proprietà catturati nel territorio – Decadenza della proprietà

Articolo 11 - Detenzione di cani od altri animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altra proprietà privata

Articolo 12 - Trasporto di cani o di altri animali di affezione su autoveicoli

Articolo 13 - Avvelenamento di animali

Articolo 14 - Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere antiattraversamento, cartellonistica

Articolo 15- Detenzione degli animali nelle abitazioni

Articolo 16 - Animali di proprietà nelle case di riposo

Articolo 17 - Vendita e toelettatura di animali vivi

Articolo 18 - Mostre, fiere, esposizioni e circhi da installarsi in forma temporanea sul territorio cittadino

TITOLO III – CANI

Articolo 19 - Definizione

Articolo 20 - Attività motoria e rapporti sociali

Articolo 21 – Detenzione dei cani

Articolo 21 bis - Dimensione dei recinti

Articolo 22 - Accesso ai cimiteri, giardini, parchi ed aree pubbliche

Articolo 23 - Aree e percorsi destinate ai cani nei quartieri. Il ruolo dei Comitati di Gestione

Articolo 24 - Accesso negli esercizi, uffici e mezzi pubblici

Articolo 25 – Tutela dell'incolumità pubblica dalle aggressioni dei cani

Articolo 26 - *Obbligo di raccolta delle deiezioni solide*

Articolo 27 - Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale

Articolo 28- Cani sottoposti a sequestro amministrativo

Articolo 29- Misure per promuovere l'adozione dei cani randagi. Regole generali e iter amministrativo

Articolo 30 - *Detenzione dei cani da guardia*

Articolo 31 - *Obbligo degli allevatori, possessori e venditori di cani a scopo di commercio*

Articolo 32 - Obiettivi per promuovere il miglioramento della qualità e la razionale gestione dei canili municipali.

Articolo 33- Documenti da portare al seguito

TITOLO IV - GATTI

Articolo 34 - *Status dei gatti liberi e delle colonie feline*

Articolo 35 - *Colonie feline e gatti liberi*

Articolo 36- *Censimento delle colonie feline e dei gatti liberi sul territorio*

Articolo 37- *Attività di cura delle colonie feline e dei gatti liberi*

Articolo 38 - *Alimentazione dei gatti*

Articolo 39 - *Detenzione dei gatti di proprietà*

Articolo 40 – *Cantieri*

TITOLO V - FAUNA SELVATICA ED ESOTICA

Articolo 41 - *Fauna selvatica*

Articolo 42 - *Fauna esotica*

TITOLO VI - ALTRE SPECIE ANIMALI

Articolo 43 - *Della popolazione di Columba livia varietà domestica*

Articolo 44 - Detenzione di volatili ed animali acquatici

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 45 – Sanzioni

Articolo 46 - *Definizione delle sanzioni*

Articolo 47 - *Destinazione dei proventi delle sanzioni*

Articolo 48 - *Vigilanza*

Articolo 49- *Incompatibilità ed abrogazione di norme*

Articolo 50 - *Norme transitorie*

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di promuovere il benessere e la tutela degli animali, favorendo e diffondendo i principi di corretta convivenza con la specie umana. Il Comune di Terni, in base all'articolo 2 della Costituzione Italiana, riconosce la libertà di ogni individuo singolo od associato di provvedere al benessere degli animali presenti sul territorio cittadino, quale strumento che favorisce lo sviluppo della personalità [~~la convivenza nella diversità e la socializzazione soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia~~]. Il Comune di Terni, in accordo con la Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali, proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell'UNESCO a Parigi, e con la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia di Strasburgo del 1987, riconosce alle specie animali non umane diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche. A tal fine la Civica Amministrazione promuove l'informazione e la sensibilizzazione della cittadinanza attraverso campagne educative e pubblicazioni intese ad aumentare la conoscenza degli animali urbanizzati e delle loro abitudini per una giusta e sana convivenza fra specie umana e fauna urbana.
2. Il Comune di Terni, allo scopo di favorire l'affidamento degli animali che vivono in stato di cattività presso le proprie strutture ricettive e/o quelle convenzionate, organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate ad incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo.
3. Il Comune di Terni, anche in collaborazione con le Associazioni Animaliste di protezione animale ed altri soggetti pubblici e privati, allo scopo di favorire il mantenimento del rapporto affettivo uomo-animale, promuove politiche ed iniziative volte a fornire un supporto per il mantenimento e la cura degli animali a favore delle fasce disagiate di cittadini che detengono animali da affezione. Promuove anche iniziative varie affinché persone anziane sole ed in difficoltà possano continuare a vivere con il proprio animale domestico anche presso le strutture pubbliche e private convenzionate con il Comune stesso.
4. Il Comune di Terni, al fine di favorire la corretta convivenza fra specie umana ed animale, promuove e sostiene iniziative ed interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici ed etologici che interessano le popolazioni animali ivi esistenti.
5. Il Comune di Terni individua nella tutela dei diritti degli animali uno strumento finalizzato al rispetto [~~ed alla tolleranza~~] verso tutti gli esseri viventi [~~ed in particolare verso le specie più deboli~~].
6. Il Comune di Terni, ritenendo che il rapporto con gli animali concorra al pieno sviluppo della persona umana, contrasta ogni atto di discriminazione nei confronti dei possessori di animali. Contrasta altresì ogni comportamento finalizzato ad impedire la presenza di animali all'interno del nucleo familiare e qualsiasi atto che ostacoli la serena convivenza fra la specie umana e quella animale.
7. Il Comune di Terni promuove, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati, attività didattico-culturali rivolte a favorire la conoscenza ed il rispetto degli animali nonché il principio della convivenza con gli stessi. Valorizza altresì la cultura e la tradizione animalista della propria città ed incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto ed alla difesa degli animali.
8. Il Comune di Terni, in quanto soggetto pubblico deputato in via generale alla protezione degli animali sul proprio territorio, può a tal fine ricorrere a tutte le risorse disponibili, comprese le associazioni di volontariato, le guardie zoofile o soggetti a tale scopo individuati;

9. Il Comune di Terni, con il presente regolamento, inquadra la tutela degli animali in una più ampia cultura di rispetto ~~[della tolleranza]~~ verso tutti gli esseri viventi.
10. Il presente regolamento, con l'appendice 1, disciplina inoltre le modalità inerenti il funzionamento e la gestione della struttura deputata ad accogliere le spoglie degli animali d'affezione (rif.modifica approvata con DCC nr. 100 del 26.11.2018-disciplina dei criteri e delle modalità di istituzione dei cimiteri per gli animali d'affezione).

Articolo 2 - Competenze del Comune

1. Ai sensi del D.P.R. 31 marzo 1979 spetta al Comune la vigilanza sulla osservanza dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali, di osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico.
2. Ai sensi dell'art. 209 co.1 della L.R. 11/2015 e smi i Comuni , singoli o associati, in merito ai cani ed a i gatti, provvedono inoltre:
 - a. ad attuare piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione;
 - b. alla costruzione dei canili sanitari e dei canili rifugio e alla ristrutturazione di quelli esistenti, nel rispetto del piano di cui all' articolo 211 della L.R. 11/2015 e smi;
 - c. all'individuazione, in assenza delle strutture di cui alla lettera b), di strutture di ricovero, pubbliche o private, preposte alla funzione di canile sanitario e di canile rifugio;
 - d. a gestire i canili sanitari, i canili rifugio e le oasi feline, direttamente o mediante convenzioni con le associazioni di volontariato di cui all' articolo 219 ter comma 1, lettera a), della L.R. 11/2015 e smi o con soggetti privati che garantiscono la presenza, nella struttura, di volontari delle associazioni medesime preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti;
 - e. a rispettare i tassi di affidamento, secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell' articolo 208, comma 1, lettera h), nella gestione diretta dei canili rifugio di cui alla lettera d) della L.R. 11/2015 e smi ;
 - f. a promuovere, organizzare e partecipare a campagne di sensibilizzazione per incentivare le adozioni dei cani ricoverati presso i canili rifugio e i canili privati convenzionati adibiti a canile rifugio, in collaborazione con la Regione, con il servizio veterinario e con le associazioni di volontariato protezionistiche;
 - g. ad eseguire, tramite il servizio veterinario, gli adempimenti di identificazione e registrazione dei cani randagi rinvenuti sul proprio territorio, ai sensi dell' articolo 219, comma 6 della L.R. 11/2015 e smi;
 - h. a collocare presso un canile rifugio o un canile privato convenzionato adibito a canile rifugio i cani vaganti rinvenuti o catturati sul proprio territorio, ai sensi dell' articolo 219 bis, comma 1 della L.R. 11/2015 e smi ;
 - i. ad assicurare ricovero, custodia, identificazione, sterilizzazione, mantenimento e assistenza sanitaria dei gatti ospitati nelle oasi feline del proprio territorio;
 - j. a censire, d'intesa e in collaborazione con il servizio veterinario, le colonie feline e ad autorizzarne la gestione da parte di privati cittadini o di associazioni di volontariato che ne facciano richiesta, vigilando sul rispetto delle condizioni igienico-sanitarie degli animali

e sul controllo delle nascite;

- k. a garantire la raccolta e lo smaltimento delle carcasse degli animali, non identificati o comunque non riconducibili ad un proprietario o ad un detentore, deceduti sul territorio di competenza, anche attraverso la stipula di convenzioni con soggetti autorizzati.
3. Nella gestione dei canili rifugio mediante le convenzioni di cui al comma 2, lettera d) , i Comuni devono adottare idonee misure affinché vengano rispettati i tassi di affidamento, secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell' articolo 208, comma 1, lettera h , individuando il mancato rispetto dei tassi medesimi come inadempienze alle convenzioni stipulate, anche prevedendo l'eventuale risoluzione delle stesse.

Articolo 3 - Diritti degli animali

1. Il Comune di Terni si adopera a diffondere e promuovere la tutela dei diritti attribuiti agli animali dalle leggi vigenti, denunciando e perseguendo ogni manifestazione di maltrattamento e di crudeltà verso gli stessi.
2. Le modifiche e gli assetti del territorio dovranno tenere conto anche degli habitat cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 4 – Tutela degli animali

1. Il Comune di Terni, tramite l'Ufficio competente per il Benessere Animale, la Polizia Municipale e le altre Forze dell'Ordine, controlla il rispetto dei diritti degli animali, attua l'attività conseguente alle politiche per i diritti degli stessi e vigila sulla attuazione del presente Regolamento, oltre che sul rispetto della normativa vigente in materia di benessere animale, anche a seguito degli accertamenti svolti dagli Organi competenti e delle segnalazioni di cittadini e associazioni di volontariato [animalista].
2. Per lo svolgimento delle proprie attività di controllo il Comune di Terni opera in collaborazione con le autorità sanitarie e di polizia urbana.
3. Per la realizzazione dei propri programmi collabora, se opportuno, oltre che con le altre strutture comunali, con le associazioni protezionistiche, con i Servizi Veterinari dell'Azienda Sanitaria Locale, con l'Ordine di Medici Veterinari della Provincia, con le Istituzioni Provinciali e Regionali, con le Università, con l'Istituto Zooprofilattico.
4. Il Comune di Terni può avvalersi, nell'espletamento delle proprie funzioni, della collaborazione su base volontaria di esperti e/o professionisti e delle associazioni animaliste. Il Comune di Terni eserciterà le funzioni di relazione con il pubblico e la divulgazione dei servizi offerti nel settore della tutela ed assistenza agli animali attraverso specifiche campagne di comunicazione.

Articolo 5 – Consulta per il supporto alle politiche di benessere animale

Oltre le attività di ordinaria competenza di ciascuno, il Comune potrà avvalersi, per le attività afferenti alla tutela del benessere degli animali, della Consulta per il supporto alle politiche di benessere animale.

1. La Consulta sarà costituita da 9 componenti appartenenti ad Enti e/o istituzioni con specifici compiti tecnici nella gestione degli animali in città, ovvero:
 - 2 rappresentanti del Comune di Terni per le aree di competenza Igiene-Benessere animale;

- 1 rappresentante della Usl n. 2;
 - 1 rappresentante dell'Ordine dei medici-veterinari di Terni;
 - 1 veterinario comportamentalista;
 - almeno 3 membri tra le associazioni animaliste;
 - 1 rappresentante del Consiglio Comunale;
2. La Consulta potrà avvalersi del supporto tecnico e operativo dell'Università, della Polizia Municipale, dei Carabinieri Forestali, nonché di professionalità esterne competenti per materia.
 3. La consultà potrà proporre anche misure di contrasto e prevenzione del randagismo su tutto il territorio, oltre a misure atte ad incentivare l'adozione dei cani detenuti all'interno dei canili comunali;
 4. I membri della Consulta non percepiranno alcun corrispettivo o gettone di presenza per la loro partecipazione alle convocazioni.
 5. La Giunta riferirà annualmente al Consiglio Comunale circa l'attività svolta dalla Consulta.
 6. L'amministrazione comunale, annualmente, riferirà alla consulta circa l'andamento delle attività connesse al benessere animale, valutando eventuali proposte provenienti dall'organo consultivo.

Articolo 6 - Definizioni ed ambito di applicazione

1. La disciplina del presente regolamento si applica a tutte le specie animali presenti, stabilmente o temporaneamente, sul territorio del Comune, domestici e liberi, autoctoni e alloctoni.
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
 - a. alle attività inerenti agli animali d'allevamento commerciale o ad esso connesse, alle attività di diagnostica, didattica, studio, sperimentazione, clinica e chirurgia veterinaria, in quanto regolamentate da normativa nazionale e comunitaria;
 - b. alla detenzione e allevamento dei volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia e che non comporti forme di maltrattamento ai suddetti volatili;
 - c. alle attività connesse con la disinfestazione, derattizzazione e a tutte le attività imposte da emergenze di carattere igienico – sanitario, nonché ai programmi di monitoraggio e controllo della popolazione colombacea.
3. Ai fini dell'interpretazione ed applicazione del presente Regolamento si intende per Animali da compagnia: ogni animale tenuto, o destinato ad esserlo, dall'uomo per compagnia o affezione, ~~[senza fini produttivi o alimentari]~~ “gli animali appartenenti a specie mantenute per compagnia o diporto, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo nonché i cani vaganti od inselvaticiti e le colonie di gatti liberi”. In particolare sono compresi nella definizione gli animali che svolgono attività utili all'uomo, quali il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, nonché gli animali impiegati nella pubblicità; compresi gli esemplari tenuti per tali fini ed appartenenti alle specie esotiche tutelate dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione, sottoscritta a Washington il 3 marzo 1973 e successive modifiche, ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975 n.874 e dal Regolamento (CE) n.338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.

Articolo 7 - Detenzione di animali

1. Chi tiene un animale dovrà assicurare la sua buona tenuta, averne cura e risepettare tutte le norme dettate per la sua tutela e il suo benessere.

2. Gli animali di proprietà e quelli a qualsiasi titolo custoditi dovranno essere accuditi ed alimentati secondo la specie, la razza, l'età e le condizioni di salute. Dovranno essere inoltre fatti visitare e curare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
3. Il privato cittadino possessore dell'animale e le associazioni animaliste che abbiano in affido gli animali devono impegnarsi a:
 - a. impedire la proliferazione sempre nel rispetto del benessere animale;
 - b. informarsi, sui metodi più opportuni per il contenimento delle nascite;
 - c. sterilizzare i felini che lascino vagare liberi sul territorio.
- ~~4. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti e/o custoditi a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze relative alle proprie caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali~~
4. Nei centri abitati, è consentito tenere unicamente “animali da compagnia”, ivi compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, quali gli animali da pet therapy, da riabilitazione, nonché quelli destinati a funzioni didattiche-educative di particolare rilievo, e quelli ospitati temporaneamente presso centri di recupero della fauna selvatica, e inoltre quelli in uso all'Esercito, alle Forze di Polizia, agli altri Corpi armati dello Stato, alla Protezione Civile, comunque impegnati in servizi di ordine pubblico o di sicurezza pubblica, purché l'ubicazione e le condizioni igieniche in cui gli stessi sono custoditi siano tali da non arrecare disagio o rischi per la salute del vicinato.
5. La detenzione degli animali appartenenti a specie abitualmente utilizzate come fonte di reddito (ovini, bovini, caprini, equini, suini, volatili da cortile, ecc.) la loro detenzione dovrà essere autorizzata dal Comune previo parere della Azienda USL. Dovrà in ogni caso essere autorizzata dal Comune, previo parere della Azienda USL, anche la detenzione di animali destinati a funzioni didattiche-educative. In particolare per la disciplina dei piccoli allevamenti e depositi di pollame vivo e di altri animali da cortile, fatte salve le disposizioni, direttive e normative inerenti specifiche problematiche igienico – sanitarie, deve essere sempre comunicato all'USL. Tale allevamento, per evitare l'insorgere di inconvenienti a carattere igienico – sanitario (es. sviluppo di odori, proliferazione d'insetti e animali molesti, ecc.) nelle aree aventi destinazione urbanistica diversa da zona agricola, in tutte le varie sottozone, è di massima vietata. L'Allevamento nella aree aventi destinazione urbanistica a zona agricola, in tutte le varie sottozone deve essere tenuto a distanza non inferiore a 100 metri dai confini delle aree aventi altra destinazione d'uso. In ogni caso gli allevamenti devono rispettare le seguenti condizioni:
 - a. non recare danno o molestia agli abitanti delle case vicine;
 - b. disporre di recinto chiuso dotato di riparo adeguato dalle intemperie per il ricovero notturno. I volatili dovranno essere detenuti all'interno di un'area esclusiva e delimitata da una recinzione metallica con altezza di almeno metri 1,50;
 - c. il recinto non deve essere situato nell'area confinante con altrui proprietà;
 - d. i locali devono avere le caratteristiche strutturali ed igienico – sanitarie idonee per le specie allevate;
 - e. nelle aree aventi destinazione urbanistica diversa da agricola, in tutte le varie sottozone, l'allevamento potrà essere autorizzato dal Sindaco, sentito il parere dell'Usl, su aree scoperte non edificatorie.

In caso di accertamento dell'inadempienza da parte degli Organi preposti, il Dirigente

dell'Ufficio Benessere Animali con propria ordinanza, da adottare con i poteri di cui all'art. 110 del D.Lgs. 267/00, dispone la rimozione delle strutture di allevamento.

6. Alle strutture in cui sono svolte le attività di cui al comma 5, si applicano le disposizioni dettate dal Comune volte a garantire il benessere e l'etologia degli animali ospitati e, per quanto compatibili, le norme previste per l'allevamento e la detenzione della specie animale impiegata.
Fermo restando quanto stabilito dalla L.R. n. 13 del 22/02/2005 e dal Regolamento regionale n. 7 del 14/10/2008, gli animali coinvolti in attività relazionali di ordine didattico-educativo e assistenziale (pet-therapy) non devono essere macellati e comunque è vietata la vendita degli stessi, o di loro parti, per scopi zootecnici.
7. Le autorizzazioni previste nel presente articolo debbono fissare le condizioni ed i comportamenti da adottarsi nella situazione specifica, con particolare riferimento al trattamento ed allo smaltimento delle deiezioni con mezzi idonei, atti a evitare il disagio causato da odore e presenza di insetti.
8. I proprietari o i detentori di animali di qualsiasi specie adottano tutte le misure profilattiche atte a impedire l'insorgenza e la diffusione di zoonosi.
9. La detenzione di specie selvatiche ed esotiche protette, è vincolata al possesso del certificato di origine, alle certificazioni CITES e al rispetto delle condizioni di benessere degli animali.
10. I proprietari o detentori di animali devono adottare cautele idonee ad evitare la fuga degli animali da loro detenuti e devono evitare il verificarsi di situazioni di pericolo per i terzi, per l'incolumità pubblica e la salute pubblica.
11. Gli animali, nel caso in cui vengano tenuti, anche solo per parte della giornata, all'esterno, devono avere a disposizione un idoneo luogo di riparo e almeno acqua a disposizione, che deve essere cambiata giornalmente.
12. Le recinzioni della proprietà privata, confinanti con altre strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle od oltrepassarle con la testa o possa mordere od arrecare danni a persone ed animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.
13. Gli alloggiamenti devono avere caratteristiche tali da garantire condizioni igieniche adeguate in relazione alla salute delle persone e degli animali.
15. La detenzione degli animali deve comunque assicurare la non insorgenza di inconvenienti igienico-sanitari e l'osservanza della quiete del vicinato deve avvenire nel rispetto dei limiti della normale tollerabilità ai sensi dell'articolo 844 Codice Civile.
16. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti e/o custoditi a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze relative alle caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.

Articolo 8 - Rondini, balestrucci, rondoni e topini

1. E' vietata a chiunque la distruzione dei nidi di Rondine, Balestrucci, Rondoni e Topini.
2. In caso di restauri o ristrutturazioni, possono essere concesse deroghe solo al di fuori del periodo di nidificazione, ovverosia tra il 15 settembre ed il 15 febbraio, previa autorizzazione degli uffici competenti ed a fronte della compensazione obbligatoria con nidi artificiali.

Articolo 9 - Divieti generali

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni normative.
2. E' vietato tenere animali in spazi angusti in condizioni di scarsa od eccessiva luminosità, eccessiva umidità, scarsa od eccessiva areazione, scarsa od eccessiva insolazione, scarsa od eccessiva temperatura, eccessivo rumore nonché privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da causare sofferenze psico-fisiche anche temporanee.
3. E' vietato tenere animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare, nel caso dei cani, la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dotata di tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa sui tre lati ed essere rialzata da terra e, ove non posta in luogo riparato dalle intemperie, dovrà essere dotata di una adeguata tettoia; non dovrà infine essere umida né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.
4. E' vietato detenere l'animale in carenti condizioni igienico-sanitarie o fatte salve specifiche necessità di cura e tutela degli animali in maniera difforme alle singole esigenze di ogni specie, anche in caso di custodia temporanea, ogni animale dovrà essere accudito e curato secondo le necessità tipiche della specie.
5. E' vietato tenere animali in isolamento e/o in condizioni tali da rendere impossibile il controllo quotidiano del loro stato di benessere psicofisico o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie. E' vietato tenere permanentemente animali su terrazze o balconi senza possibilità alcuna di accesso all'interno dell'abitazione e di integrazione con il nucleo familiare. E' parimenti vietato isolarli in rimesse, cantine, scantinati o segregarli in contenitori o scatole.
6. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze fisiche e/o comportamentali, percosse, utilizzo di mezzi dolorosi, costrizioni fisiche in ambienti inadatti, angusti o poveri di stimoli che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
7. E' vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche fatte salve le necessarie autorizzazioni previste dalla legislazione vigente.
8. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con la normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse. Sono tassativamente vietate le lotte ed i combattimenti fra animali in qualunque forma organizzati.
9. E' vietato intraprendere o promuovere forme di gioco, lotterie od intrattenimenti anche in occasione di fiere, mercati o spettacoli viaggianti, sagre, feste, mostre, ecc., la cui vincita o premio sia costituita da animali vivi e comunque di regalare in tali occasioni animali vivi a qualsiasi titolo. E' parimenti vietato regalare animali vivi in omaggio a scopo pubblicitario.
10. E' vietato addestrare animali al fine di esaltare l'aggressività o la potenziale pericolosità e attuare qualsiasi operazione di selezione o incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività; addestrare animali ricorrendo a violenze fisiche o comportamentali, all'utilizzo di mezzi dolorosi;
- ~~11. E' vietato porre in essere catture di animali randagi o vaganti, ad eccezione di quelle effettuate da operatori autorizzati dalle autorità competenti e referenti, o loro incaricati, delle colonie feline nei casi e per gli scopi previsti dalle leggi vigenti;~~
11. E' vietato su tutto il territorio comunale colorare artificialmente gli animali; è altresì vietato detenere, esporre e vendere animali colorati artificialmente.
12. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei bagagliai dei veicoli a tre volumi il cui bagagliaio non è in collegamento con l'abitacolo.
13. E' vietato trasportare o detenere animali in condizioni o con mezzi tali da procurare loro, anche potenzialmente, sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei. Fatti salvi i casi di trasporto regolamentati da specifica normativa, è vietata la detenzione di animali in strutture e/o spazi troppo angusti. I mezzi di trasporto, o gli appositi contenitori (gabbie, trasportini, ecc.) dovranno essere adeguati alla specie, tipo, razza e numero degli animali; tali contenitori devono essere tali

da proteggere gli animali da intemperie o lesioni, consentire una adeguata ventilazione e ricambio d'aria nonché la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. Deve essere assicurato l'adeguato apporto idrico e nutritivo in base alle esigenze delle specie trasportate.

14. E' vietato catturare, uccidere, disturbare ed allontanare forzatamente le specie aviarie ivi compreso distruggere i siti di nidificazione durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento, ovvero porre in atto qualsiasi forma di maltrattamento.
- ~~15. E' vietato condurre o far correre animali legati al guinzaglio o liberi al seguito di mezzi di locomozione in movimento su terra ed acqua. E' consentito limitatamente alle biciclette e nelle aree verdi ed isole pedonali (parchi, giardini, ecc.) a condizione di non sottoporre l'animale ad affaticamento o sforzo. In tal caso è obbligatorio l'uso della pettorina in luogo del collare. [E' comunque vietato l'utilizzo del collare a strozzo.]~~
16. E' vietato separare i cuccioli dalla madre prima di 60 giorni e gli stessi, ai sensi della normativa vigente, non possono essere ceduti o venduti se non identificati con l'inserimento del microchip.
17. E' vietato catturare animali randagi e/o vaganti se non per scopi protezionistici nei limiti e con i modi previsti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento.
18. E' vietata ogni forma di mutilazione degli animali per motivi esclusivamente estetici.
19. E' vietato strappare o manomettere cartelli o comunicati della Civica Amministrazione contenenti prescrizioni sugli animali, è del pari vietato affiggerne con contenuti contrastanti con le prescrizioni del presente Regolamento e della legislazione vigente in materia.
20. E' vietata la vendita di gabbie trappola, su tutto il territorio del Comune tranne che ai medici veterinari ed alle persone in possesso di una lettera rilasciata dall'Ufficio Tutela Animali o dalle Associazioni Animaliste di Volontariato Zoofilo.
21. Sono vietati, su tutto il territorio del Comune di Terni, la vendita, il trasporto, l'uso ed il far indossare collari elettrici [~~e collari a ponte rivolte verso l'interno~~].
22. E' vietato utilizzare animali per la produzione ed il confezionamento di pelli e pellicce.
23. E' vietato, su tutto il territorio del Comune di Terni, nella pratica dell'accattonaggio, utilizzare animali in stato di incuria, denutrizione, precarie condizioni di salute, in evidente stato di maltrattamento, impossibilitati alla deambulazione o comunque sofferenti per le condizioni ambientali in cui vengono esposti. E' altresì vietato l'accattonaggio con cuccioli di qualsiasi specie animale di età inferiore ai 180 giorni. Gli animali non possono comunque essere soggetti attivi dell'accattonaggio. I cuccioli e gli animali di cui sopra saranno sequestrati a cura degli Organi di Vigilanza e ricoverati presso il Canile Municipale.
24. E' vietato l'uso di animali vertebrati vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione attestata con dichiarazione di un medico veterinario. Tale dichiarazione in copia deve essere inviata al Comune di Terni con l'indicazione dei rivenditori dove si acquistano od ottengono a qualsiasi tipo gli animali per l'alimentazione.
25. E' vietata la detenzione degli animali selvatici non autorizzati.
26. E' vietato non garantire agli animali detenuti l'alternanza naturale del giorno e della notte, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario.
27. E' vietato mantenere animali selvatici o esotici alla catena, permanentemente legati al trespolo o senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi alla vista dell'uomo, questo rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia; per gli animali solitari ve ne dovrà essere una per soggetto; è fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici detenuti in cattività di riprodurre [~~per quanto possibile~~] le condizioni climatiche, fisiche ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura ottimali per evitare stress psicofisico, e di non condurli in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
28. E' vietato porre in essere catture di animali randagi o vaganti, ad eccezione di quelle effettuate dalle Autorità competenti. Possono essere effettuate le catture di gatti randagi nelle colonie felice censite, da parte degli operatori autorizzati dalle autorità competenti e referenti o loro incaricati per gli

scopi previsti dalle leggi vigenti.

**Articolo 10 – Abbandono e smarrimento di animali. Cani di proprietà catturati nel territorio.
Decadenza della proprietà.**

1. Fatte salve le responsabilità penali, è severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona che esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di fauna autoctona proveniente da Centri di Recupero e Associazioni Protezionistiche, autorizzata ai sensi delle leggi vigenti.
2. E' vietato a chiunque lasciare liberi o non custodire con le debite cautele cani e/o animali di proprietà o di cui si abbia il possesso, la detenzione o la custodia.
3. E' vietato affidare la custodia di animali a persona inesperta od inidonea, ovvero condurli in luoghi inidonei al loro benessere ed alla sicurezza altrui.
4. E' vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e/o provocare il danneggiamento di cose;
5. Al fine di favorire la procedura di restituzione in caso di cattura nel territorio comunale, il proprietario o il detentore dell'animale di affezione deve comunicare, entro tre giorni, l'eventuale furto o smarrimento dell'animale al servizio veterinario e/o agli organi di Polizia. La comunicazione deve specificare i dati del proprietario o del detentore, i dati identificativi dell'animale, il luogo e il giorno della scomparsa e qualsiasi altro elemento utile al ritrovamento dell'animale stesso. In caso di furto, alla comunicazione deve essere altresì allegata copia della relativa denuncia presentata all'autorità competente

**Articolo 11 - Detenzione di cani od altri animali in proprietà confinanti con la pubblica
via o con altra proprietà privata**

1. Le recinzioni della proprietà privata, confinante con altre strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle od oltrepassarle con la testa o possa mordere od arrecare danni a persone ed animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.

Articolo 12 - Trasporto di cani o di altri animali di affezione su autoveicoli

1. Il conducente di un autoveicolo deve provvedere a che l'animale trasportato non abbia la possibilità di oltrepassare con la testa la sagoma dell'automezzo, al fine di evitare danni a terzi o a se stesso.
2. Ferme restando le norme previste dal Nuovo Codice della Strada, chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo od a terzi.
3. Il conducente deve comunque assicurare all'animale:
 - areazione del veicolo;
 - in caso di viaggi prolungati: somministrazione di acqua, cibo e soste.

Deve inoltre essere vietata la esposizione ai raggi solari ed alle fonti eccessive di calore o di freddo, per periodi comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale.

4. Devono comunque essere evitate durante il trasporto sofferenze all'animale.

Articolo 13 - Avvelenamento di animali

Ferma restando l'applicazione delle " Norme in materia di divieto di detenzione ed utilizzazione di esche avvelenate" (L.R. 22/10/01 n. 27); E' severamente vietato a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose e/o materiali nocivi in luoghi ai quali possano accedere animali.

Articolo 14 - Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere antiattraversamento, cartellonistica

1. Nei punti delle sedi stradali dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali da sottoporre a tutela, possono essere installati, a cura degli uffici competenti, gli idonei rallentatori del traffico.
2. In dette zone può essere installata anche apposita cartellonistica per segnalare l'attraversamento di animali che dovrà indicare, con apposita figura stilizzata, la specie di volta in volta interessata ai singoli attraversamenti.

Articolo 15 - Detenzione di animali nelle abitazioni

1. Gli alloggiamenti devono avere caratteristiche tali da garantire condizioni igieniche adeguate in relazione alla salute delle persone e degli animali.
2. I proprietari di animali o detentori a qualsiasi titolo, devono assicurare la salute ed il benessere psico-fisico degli animali detenuti, nel rispetto delle caratteristiche ed esigenze fisiologiche della specie di appartenenza.
3. I detentori, a qualsiasi titolo, devono tenere gli animali in buone condizioni igienico-sanitarie, assicurando loro le necessarie cure medico veterinarie. In caso di ricovero momentaneo di animali su terrazze o balconi, essi dovranno comunque essere attrezzati in modo tale che, nel periodo di ricovero, l'animale abbia a sua disposizione un riparo ed acqua da bere. Il cane deve, in ogni caso, poter accedere all'interno dell'abitazione. Le deiezioni dell'animale devono essere asportate, con cadenza almeno giornaliera e il proprietario dovrà mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari per evitare la fuoriuscita di liquidi organici o derivanti dalla pulizia del luogo;
4. I proprietari o detentori di animali devono adottare cautele idonee ad evitare la fuga degli animali da loro detenuti e devono evitare il verificarsi di situazioni di pericolo per i terzi, per l'incolumità pubblica e la salute pubblica.
5. A tutela dell'incolumità pubblica i proprietari o detentori di animali devono adottare tutte le cautele idonee al fine di evitare la loro fuga e situazioni di pericolo. In particolare per i cani tenuti liberi sulle proprietà private, specie se confinanti con le strade pubbliche, le recinzioni vanno costruite e conservate in modo da evitare all'animale il loro superamento. A tutela del benessere animale, all'interno delle proprietà private, vanno realizzati idonei riparie garantita la presenza di acqua che va cambiata giornalmente.

6. In osservanza di quanto previsto dalla legislazione vigente, in tutti gli edifici esistenti o di nuova costruzione deve essere consentita la detenzione di animali. Gli alloggiamenti devono avere caratteristiche tali da garantire condizioni igieniche adeguate in relazione alla salute delle persone e degli animali.
7. La detenzione degli animali deve comunque assicurare la non insorgenza di inconvenienti igienico-sanitari e l'osservanza della quiete del vicinato deve avvenire nel rispetto dei limiti della normale tollerabilità ai sensi dell'articolo 844 Codice Civile.

Articolo 16 - Animali di proprietà nelle case di riposo

1. Il Comune di Terni incoraggia il mantenimento del contatto, da parte di anziani e bambini residenti presso strutture residenziali o ricoverati presso istituti di cura, con i propri animali da compagnia o altri animali comunque utilizzati per la pet therapy. Si riconosce pertanto validità alle forme di cura che utilizzano gli animali per alleviare particolari patologie e situazioni di difficoltà, come ad esempio la solitudine negli anziani.
2. A tale scopo, le Direzioni Sanitarie delle strutture, i Servizi di Igiene e Sanità Pubblica ed il Servizio Veterinario dell'USL, valuteranno le condizioni di detenzione di tali animali, prevedendo, [~~se del caso~~], l'allestimento di appositi locali o strutture destinati ad ospitare gli stessi.
3. I Servizi interessati della A.S.L. competente dispongono la vigilanza periodica sul benessere e la salute degli animali presenti nelle strutture di cui al presente articolo.

Articolo 17 - Vendita e toelettatura di animali vivi

1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di fauna esotica e selvatica, l'esercizio di vendita di animali vivi e toelettatura è soggetto alla disciplina vigente, fatto salvo ogni altro adempimento amministrativo ed il rispetto delle normative nazionali e regionali, nonché delle altre normative vigenti in materia di igiene ed edilizia.
2. I locali adibiti all'attività commerciale dovranno essere direttamente aerati, idonei sotto il profilo igienico secondo le norme vigenti.
3. Gli animali, cui dovrà essere assicurato il normale benessere e le necessarie cure se malati, dovranno essere tenuti in gabbie o box separati, facilmente lavabili e disinfettabili, sempre puliti ed igienicamente in ordine. Lo spazio riservato agli animali deve essere idoneo alla dimensione, indole, razza e numero di esemplari. In particolare, il numero degli esemplari custoditi dovrà, per ciascuna specie, essere sempre compatibile con numero e tipologia delle strutture dedicate, censite in fase istruttoria, ad evitare situazioni di sovraffollamento. Deve comunque essere garantita libertà di movimento all'animale nonché la possibilità di assumere la posizione eretta. Gli animali acquatici dovranno essere tenuti in acquari che per dimensioni e capienza siano conformi alle esigenze fisiologiche ed etologiche delle specie ospitate e consentano agli stessi di compiere adeguato movimento. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la

depurazione e l'ossigenazione dell'acqua le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura dovranno essere adeguate alle specie ospitate. Sono vietati acquari di forma sferica o sferoidale. Per gli animali acquatici, la capienza minima del contenitore è di litri dieci (10) per un (1) pesce, di norma aumentata di litri cinque (5) per ogni pesce aggiunto. Per quanto riguarda la detenzione di volatili, le gabbie utilizzate dovranno assicurare le funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche degli animali, in modo che in ogni voliera gli animali possano muoversi comodamente e distendere le ali. Agli animali deve essere garantito il normale alternarsi del giorno e della notte; se le condizioni del locale lo impedissero, occorre supplire con luce artificiale, almeno dalle 9 del mattino alle 17 del pomeriggio. L'alimento e l'acqua dovranno essere sistemati in contenitori facilmente lavabili e disinfettabili e, per le specie che lo necessitano, dovranno essere posizionati posatoi che consentano a tutti gli animali di stazionare comodamente. Le voliere per la detenzione di volatili, di norma, devono avere dimensioni minime pari a cinque (5) volte l'apertura alare della specie di maggiori dimensioni ivi detenuta.

4. Deve essere sempre garantito l'abbeveratoio con acqua pulita ed il cibo secondo le esigenze della specie. E' comunque vietata la somministrazione di cibo costituito da animali vivi alla presenza od in vista di terzi o comunque estranei alla conduzione della attività commerciale.
5. Nelle ore notturne deve essere assicurato l'oscuramento da fonti luminose esterne e durante la chiusura infrasettimanale deve essere assicurata la somministrazione di cibo, acqua e la giusta illuminazione.
6. Gli animali ammalati o sospetti dovranno essere collocati in strutture separate atte ad assicurarne l'isolamento per il periodo necessario all'espletamento dei controlli sanitari e degli interventi terapeutici del caso. Per le femmine gravide e/o con cuccioli, dovranno essere predisposti adeguati spazi in luogo tranquillo.
7. Tutti coloro che detengono animali a scopo di commercio hanno l'obbligo di tenere apposito registro di carico e scarico degli animali in entrata ed in uscita su conforme, ai sensi della vigente normativa, che fornirà altresì indicazioni per la corretta gestione dello stesso. Il predetto registro dovrà essere costantemente aggiornato con l'indicazione dei dati riguardanti gli acquirenti degli animali venduti..
8. Ogni animale detenuto a scopo di commercio, per il quale è previsto il carico e scarico individuale, compresi quelli appartenenti alla fauna esotica, dovrà essere accompagnato da certificazione veterinaria attestante la buona salute dell'esemplare. Tale certificato avrà validità pari a 10 giorni con decorrenza dal giorno della vendita. Tale certificato dovrà accompagnare l'animale al momento della vendita e copia dovrà essere conservata per anni due (2) dal venditore ed esibita alle autorità competenti.
9. E' vietata l'esposizione di animali al pubblico in vetrina. All'interno dei negozi occorre predisporre spazi espositivi che garantiscano comunque le condizioni di comunicazione con l'ambiente esterno (la visione di persone, bambini, altri animali, ecc.), al fine di una corretta fase di socializzazione. E' parimenti vietata l'esposizione di animali all'esterno dei negozi sulla pubblica via.

10. E' vietato affiancare animali appartenenti a specie antagoniste all'interno del negozio.

11. E' vietato vendere animali ai minori di anni 18.

**Articolo 18 - Mostre, fiere, esposizioni e circhi da installarsi
in forma temporanea sul territorio cittadino**

1. E' vietata su tutto il territorio qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato effettuato con o senza scopo di lucro che contempli, in maniera totale o parziale, l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche se viene lesa la dignità degli animali e vengono prodotte sofferenze sugli stessi. Sono consentite previa autorizzazione degli organi competenti previo parere della USL le gare ippiche svolte in luoghi autorizzati, purché non ledano la dignità degli animali in esse impiegati; le mostre – mercato di bestiame; le sfilate ed i cortei purché non arrecano sofferenze per gli animali. Sono fatte salve anche le “manifestazioni storico culturali autorizzate dalla regione competente” in conformità all’art. 3 della L. 189/2004;
2. E' vietata altresì qualsiasi forma di addestramento di animali finalizzata alle attività di cui al presente articolo.
3. Per quanto concerne gli animali di cui al comma 1, è consentito l’attendamento esclusivamente a circhi nel rispetto del presente regolamento e dei requisiti prescritti dalla Commissione CITES, istituita presso il Ministero dell’Ambiente, con sua delibera del 10 maggio 2000, “Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti”, emessa in ottemperanza della Legge 426 del 9 dicembre 1998 e delle relative autorizzazioni amministrative e delle relative autorizzazioni amministrative previste in materia. L’attendamento di strutture circensi e simili è soggetto ad autorizzazione rilasciata dalla Civica Amministrazione secondo la disciplina per l’assegnazione delle aree agli spettacoli viaggianti, circhi e simili nonché soggetto al rispetto dei criteri individuati dalla Commissione CITES di cui all’art. 4, second comma, della Legge 150/1992 e successive modificazioni che dettano regole dettagliate volte a garantire il benessere psico-fisico delle diverse specie animali, anche in relazione all’indole e attitudine di ogni singola specie, con particolare attenzione alla custodia, agli spazi a loro riservati, alle cure veterinarie, all’alimentazione ed alla sicurezza. E' obbligatorio l’invio alla Usl e al Comune di Terni della scheda informativa sulle condizioni di detenzione degli animali al seguito del circo.
4. E' vietato l’impiego di animali di qualsiasi specie come richiamo del pubblico per esercizi commerciali, mostre e circhi.
5. L’utilizzo di animali per riprese di cinema, tv, pubblicità, deve essere preventivamente comunicato al Comune di Terni e all’USL, specificando modalità, condizioni di impiego e provenienza degli animali. Il Comune di Terni e l’USL potranno stabilire di volta in volta in maniera specifica le modalità di tutela dei soggetti che si intendono impiegare fra le quali la presenza sul luogo delle riprese di un proprio delegato al controllo.
6. E' vietata la pubblicizzazione e la diffusione di materiali ed informazioni riguardanti strutture di detenzione di animali, se non autorizzate dall’amministrazione comunale.

TITOLO III – CANI

Articolo 19 - Definizione

1. Al cane, considerato fra gli animali il più sociale e mentalmente dotato e raffinato, oltre alle normali e dovute necessità fisiologiche (quali: acqua, cibo, spazio ed altro) vengono riconosciute precise necessità che attengono nello specifico all'attività fisica quotidiana.

Articolo 20 - Attività motoria e rapporti sociali

1. Chi detiene un cane dovrà consentirgli quotidianamente, secondo le caratteristiche del soggetto, l'opportuna attività motoria durante la quale potrà espletare i propri bisogni fisiologici.

Articolo 21 – Detenzione dei cani

1. E' vietato detenere cani legati od a catena ai sensi dell'art. 218 della L.R. 11/2015 e s.m.i.
2. E' vietato tenere i cani in condizioni di isolamento e in condizioni che rendano impossibile il controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
3. Qualora il cane sia detenuto in spazio delimitato, esclusi i canili, questo deve avere una dimensione minima pari a 20 (venti) metri quadrati per ogni soggetto di età superiori ai 180 giorni.
4. I cittadini proprietari o detentori di cani provvedono alla loro iscrizione all'anagrafe canina, con le modalità ed entro i termini stabiliti dalle leggi vigenti, e alla conseguente identificazione tramite inserimento di microchip, effettuata dal medico veterinario. I medici veterinari liberi professionisti, convenzionati con la USL per l'applicazione del microchip, hanno l'obbligo di informare il cittadino della necessità di applicarlo al cane in modo da arginare il fenomeno del randagismo.
5. Chiunque detenga, anche temporaneamente, uno o più cani deve provvedere al loro mantenimento e alla pulizia giornaliera delle aree private, dove vengono custoditi.
6. I cani detenuti all'esterno devono avere a disposizione un ricovero coibentato, con tetto impermeabile e rialzato dal suolo di almeno 10 cm, chiuso su almeno tre lati, oltre il tetto ove il cane possa proteggersi dalle intemperie e dal sole, e che gli permetta di sdraiarsi e di alzarsi

in stazione quadrupedale; inoltre la cuccia non dovrà essere posta in ambienti con ristagni d'acqua o in ambiente nocivo alla salute dell'animale. Dove non c'è un ulteriore riparo naturale o artificiale, deve essere inoltre presente una tettoia con funzione di riparo. Devono sempre avere a disposizione dell'acqua, che deve essere cambiata giornalmente.

7. Quando si viene in possesso di un cane è necessario assumere informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche, nonché sulle norme in vigore; inoltre è necessario assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

Art. 21 bis - Dimensione dei recinti

1. Per i cani custoditi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 20; ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento. Ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 6.
2. Per i cani custoditi in box la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 9, per ogni cane in più comporterà un aumento minimo di 4 metri.
3. Tali dimensioni non si applicano ai recinti e ai box per la detenzione temporanea dei cani e a quelli adibiti all'osservazione sanitaria degli stessi (canili sanitari e rifugi), né ai rifugi, per i quali si rimanda alla legislazione regionale.

Articolo 22 - Accesso ai cimiteri, giardini, parchi ed aree pubbliche in genere

Ai cani accompagnati dal proprietario o altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico, compresi i cimiteri, i parchi, i giardini e le aree verdi attrezzate. È disposto l'obbligo di utilizzare sempre e in ogni luogo il guinzaglio di una misura non superiore a mt. 1,50 per i cani condotti nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico - fatte salve le aree per cani e nei luoghi dove vige il divieto (aree destinate e attrezzate al gioco dei bambini e per un raggio di 100 metri) - e di avere sempre con sé la museruola (rigida o morbida) da applicare in caso di potenziale pericolo, nonché l'obbligo di affidare il proprio animale solo a persone in grado di gestirlo. Ai fini della tutela dell'incolumità pubblica si applicano in ogni caso le discipline di cui alle Ordinanze Ministeriali vigenti in materia”.

Articolo 23 - Aree e percorsi destinate ai cani nei quartieri.

Il ruolo dei Comitati di Gestione

1. Nell'ambito dei giardini, parchi ed altre aree verdi o di uso pubblico possono essere individuati appositi spazi espressamente riservati alla sgambatura dei cani [~~la cui disciplina deve essere sottoposta a convenzione di gestione~~].
2. La Civica Amministrazione può provvedere a realizzarli con uniforme distribuzione nel tessuto urbano e, ove possibile, provvedendo a suddividere gli spazi per cani di diverse taglie.

Nei parchi e nelle aree pubbliche limitrofe alle aree destinate, vige il divieto di accesso ai

cani per un ambito ricadente nel raggio di 200 metri.

3. Gli spazi riservati saranno dotati di apposita cartellonistica, nonché delle opportune attrezzature.

In tali spazi è consentito ai conduttori dei cani far correre e giocare liberamente gli animali, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori fermo restando l'obbligo di evitare che i cani stessi costituiscano pericolo per le persone, per gli animali o arrechino danni a cose;

4. Con il presente regolamento viene istituita la “competenza di quartiere”. Il Comune di Terni potrà essere parte attiva nella stipula e nella gestione di un rapporto, avvalendosi della convenzione tipo, di cui all'Allegato 1. Tale convenzione potrà essere stipulata con i Comitati di Gestione, per la tutela e l'affidamento a titolo gratuito di aree pubbliche dedicate ai cani. La stipula delle convenzioni potrà essere attuata anche dal competente Ufficio che si occupa del benessere animale, dal Ufficio preposto alla gestione del verde pubblico o dalla Circoscrizione.
5. Il Comune di Terni si fa carico, in caso di convenzione, della gestione dei rapporti continuativi con il Comitato di Gestione.
6. Il Comune di Terni vigila sul buon andamento della gestione dell'area di sgambatura e si riserva la facoltà di richiedere al Comitato di Gestione l'esecuzione dei lavori previsti e non eseguiti, compresi eventuali ripristini per danneggiamenti causati da uno scorretto utilizzo dell'area.
7. Qualora non fosse garantita la corretta gestione o cura, o dovessero insorgere problemi inerenti al comportamento dei fruitori, o al rapporto con i frequentatori del parco, o problemi di ordine igienico-sanitario e di benessere animale, segnalati dall'Azienda USL, o di incolumità dei cittadini, nonché per l'adozione e l'applicazione delle scelte urbanistiche o di pianificazione territoriale, o comunque di diversa destinazione dell'area, il Comune di Terni, a suo insindacabile giudizio, si riserva di sospendere temporaneamente o dichiarare unilateralmente risolta la convenzione stipulata con il Comitato di Gestione.
8. I Comitati di Gestione sono costituiti dai proprietari di cani, che abbiano adempiuto a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di possesso di questi ultimi attraverso l'iscrizione all'anagrafe canina. I Comitati di Gestione si riferiscono ad un bacino omogeneo di utenza individuato.
9. La procedura da seguire per la realizzazione dell'area di sgambatura è definita nell'Allegato 2.
10. Le aree di sgambatura cani devono essere in possesso dei requisiti tecnici di cui all'Allegato 3. Sono fatti salvi i requisiti presenti nelle aree di sgambatura già realizzate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, realizzando comunque la messa in opera della recinzione ove mancante.

11. I competenti uffici tecnici comunali si riservano la facoltà di valutare, anche in presenza dei suddetti requisiti tecnici, particolari situazioni critiche igienico sanitarie e di sicurezza o aspetti paesaggistici e storico monumentali o altre particolari condizioni che sconsigliano la realizzazione dell'area nella sede proposta. Il Comune di Terni ha la facoltà di derogare al requisito della superficie minima, come previsto al punto 1 dell'Allegato 3, esclusivamente per particolari situazioni ed esigenze territoriali, al fine di soddisfare la necessità di aumentare la presenza, sul territorio comunale, di aree destinate specificatamente ai cani;
12. E' fatto divieto al Comitato di Gestione ostacolare, modificare o alterare la fruibilità dell'area, nei limiti e con le modalità stabilite in materia dall'Amministrazione Comunale nonché di operare modifiche strutturali, salva espressa autorizzazione.
13. Il Comitato di Gestione è tenuto a segnalare al Comune di Terni ogni eventuale esigenza di interventi straordinari, per guasti dovuti ad usura e vandalismi e conseguenti necessità di riparazioni ad impianti, attrezzature ed arredi fissi, presenti nell'area, nonché l'eventuale presenza di materiale a rischio igienico-sanitario (siringhe e materiali infetti).
14. Il Comitato di Gestione è sempre e comunque tenuto a consentire l'effettuazione di interventi di sistemazione o manutenzione di impianti o servizi a cura del Comune di Terni, di Aziende comunali o di altri Enti interessati a lavori di carattere pubblico.
15. E' sempre a carico del Comitato di Gestione la pulizia da rifiuti vari, lo svuotamento giornaliero dei cestini porta rifiuti, la raccolta immediata degli eventuali escrementi dei cani ed ulteriori operazioni di cura e mantenimento, secondo le modalità concordate con i competenti uffici comunali.
16. All'interno delle aree di sgambatura i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo dei cani, possono tenere l'animale libero da guinzaglio e museruola, sotto la propria responsabilità e comunque nel rispetto di tutte le norme vigenti. Il cane di carattere aggressivo può essere tenuto libero in assenza di altre persone e cani.
17. I proprietari dei cani devono provvedere alla raccolta delle deiezioni così come previsto in tutte le altre aree di uso pubblico.
18. I cancelli pedonali di accesso all'area devono sempre essere richiusi una volta entrati e usciti dall'area.
19. Le aree di sgambatura sono aree pubbliche; l'accesso deve essere garantito anche ai proprietari e conduttori di cani non appartenenti al Comitato di Gestione.
20. Le responsabilità civili e penali per eventuali danni procurati dai cani sono esclusivamente a carico dei rispettivi proprietari.

Articolo 24 - Accesso negli esercizi, uffici e mezzi pubblici

1. Sui mezzi pubblici di trasporto, i cani accompagnati dal padrone o detentore hanno libero accesso, secondo le modalità previste dai gestori del pubblico servizio. I gestori del pubblico servizio dovranno trasmettere al Comune di Terni la regolamentazione, per consentire all'Amministrazione civica di dare informazione alla comunità. Non è consentito, in ogni caso, vietare l'accesso ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti.
2. Nei locali aperti al pubblico, nei pubblici uffici e in tutte le sedi istituzionali, i cani accompagnati dal padrone o dal detentore hanno libero accesso, salvo documentate motivazioni igienico-sanitarie, comunicate dal Responsabile della struttura tramite l'affissione di apposito cartello esposto in modo visibile all'ingresso e previa comunicazione scritta all'Ufficio comunale preposto alla tutela degli animali.
Non è consentito, in ogni caso, al Responsabile della struttura vietare l'ingresso nei suddetti locali ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti.
3. E' consentito l'accesso ai cani nelle zone aperte al pubblico di bar e ristoranti, a condizione che siano muniti di guinzaglio e museruola al seguito.
4. Nei luoghi di ricovero e cura, negli asili nido, nelle scuole per l'infanzia e negli istituti scolastici i cani non hanno libero accesso salvo diversa prescrizione dei responsabili della struttura.
5. Gli animali devono essere sempre tenuti al guinzaglio e con museruola ad eccezione dei cani di piccola taglia che possono essere tenuti in braccio od in borsa.
6. I proprietari o detentori devono comunque avere cura a che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.
7. E' vietato tenere e consentire l'introduzione di cani, gatti ed altri animali nei locali destinati alla produzione, preparazione, confezionamento, deposito e vendita all'ingrosso di generi alimentari.
8. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali in esercizi pubblici, locali ed uffici, dovranno in ogni caso, aver cura che non creino inconvenienti sanitari, non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.
9. Negli alberghi e nei complessi ricettivi in genere, se ammessi dai regolamenti interni delle stesse strutture, i cani e gli altri animali devono sostare nelle stanze o nei luoghi occupati dai singoli proprietari; nei luoghi comuni di transito i cani debbono essere muniti di guinzaglio e museruola. Il Responsabile della struttura avviserà l'utenza tramite l'affissione di apposito cartello esposto in modo visibile all'ingresso e previa comunicazione scritta all'Ufficio comunale preposto alla tutela degli animali. Non è consentito, in ogni caso, vietare l'ingresso nei suddetti locali ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti.

Art. 25 – Tutela dell'incolumità pubblica dalle aggressioni dei cani.

1. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso. Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa ai sensi dell'Art. 672 del Codice Penale.
2. Chiunque, a qualunque titolo, accetti di detenere o condurre un cane, non di sua proprietà, ne assume la responsabilità per il relativo periodo.
3. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose, il proprietario e il detentore del cane devono adottare le seguenti misure:
 - a. utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a metri 1,5 durante la conduzione del cane nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per i cani appositamente destinate;
 - b. portare sempre con sé una museruola rigida o morbida, da applicare in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
 - c. affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
 - d. acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;
 - e. assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali del contesto in cui viene a trovarsi e vive.
 - f. Il Servizio Veterinario dell' ASL, nel caso in cui rilevino un rischio, stabilisce le misure di prevenzione e la necessità di eventuali interventi terapeutici comportamentali cui devono essere sottoposti i cani che richiedono una valutazione comportamentale, in quanto impegnativi per la corretta gestione ai fini della tutela dell'incolumità pubblica, e tengono un registro aggiornato di tali soggetti. I proprietari dei cani iscritti nel registro devono obbligatoriamente stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile e applicare contestualmente guinzaglio e museruola al proprio animale quando si trovano in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico. Detti percorsi potranno essere organizzati da parte del Comune con la collaborazione del Servizio Veterinario della USL, ed eventualmente con gli Ordini professionali dei Medici Veterinari, l'Università, le Associazioni Veterinarie e addestratori e/o educatori cinofili professionisti.
 - g. i percorsi formativi, di cui al comma precedente, saranno obbligatori per i proprietari di cani impegnativi individuati ed iscritti in appositi elenchi, sulla base dell'anagrafe canina regionale, dal Comune, in collaborazione con il Servizio Veterinario della USL. Le spese riguardanti i percorsi formativi sono a carico del proprietario di tali animali.
 - h. il Medico Veterinario libero professionista informa i proprietari di cani in merito

alla disponibilità dei percorsi formativi che possono essere attivati ai sensi della precedente lettera f e, nell'interesse della salute pubblica, segnala al Servizio Veterinario della USL, la presenza di cani impegnativi tra i suoi assistiti.

i. E' obbligatoria, da parte del Servizio Veterinario dell'ASL, la tenuta di un registro aggiornato dei cani a rischio potenziale elevato di aggressività, comunque in applicazione dell'Ordinanza Ministeriale vigente in materia.

j. E' consiliato ai proprietari dei cani ~~inseriti nel registro di cui al precedente comma devono~~ provvedere a stipulare apposita polizza assicurativa di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane ~~e devono applicare sempre sia il guinzaglio che la museruola al cane quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.~~

k. è vietato possedere o detenere i cani, salvo diversa disposizione, ~~per i quali è stata individuato l'obbligo di seguire i percorsi formativi~~, ai delinquenti abituali o per tendenza; a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale; a chiunque abbia riportato una condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona od il patrimonio, punibile con la reclusione superiore ai 2 anni; a chiunque abbia riportato una condanna, anche penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della Legge 20 luglio 2004, n. 189; ai minori di anni 18, agli interdetti ed agli inabili per infermità di mente.

Articolo 26 - Obbligo di raccolta delle deiezioni solide

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani ed altri animali hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo e di depositarli nei contenitori per rifiuti solidi urbani. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino, area verde, area cani, ecc.) dell'intero territorio comunale.
2. I proprietari e/o detentori di cani che si trovano su area pubblica o di uso pubblico devono essere muniti di sacchetti di plastica, con o senza paletta, per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni solide prodotte dagli animali.
3. Tale obbligo non opera rispetto alle seguenti categorie di persone: non vedenti, ipovedenti, diversamente abili e persone con gravi difficoltà motorie.

Articolo 27 - Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale - abbandoni

1. Il cittadino che ritrova un cane vagante sul territorio comunale deve avvisare immediatamente

la centrale operativa del Comando di Polizia Municipale, che attiverà il Servizio Veterinario della Usl Umbria 2 per il recupero dello stesso animale.

2. Il servizio veterinario dovrà comunicare tempestivamente al Comando di Polizia Municipale l'esito dell'intervento specificando la collocazione dell'animale.
3. I cani vaganti catturati, laddove identificati, devono essere nel piu' breve tempo possibile restituiti al proprietario o al detentore.
4. Decorso il termine di 60 giorni a far data dal ricevimento della notifica di accalappiamento del cane al legittimo proprietario, in caso di mancato recupero dello stesso, la proprietà verrà trasferita d'ufficio a favore del Comune mediante registrazione all'anagrafe canina, pertanto I cani saranno considerati liberi e a tutti gli effetti potranno essere dati in affidamento o adozione. Le Autorità preposte ASL e gli Uffici comunali competenti, in caso in cui non verranno ritirati i cani di proprietà, segnalano l'abbandono dell'animale alla competente Autorità Giudiziaria.
5. In ogni caso, per i cani di accertata proprietà saranno addebitate al proprietario da parte dell'Ufficio Benessere Animale le spese di custodia dell'animale, pari a € 5,00 al giorno + IVA;
6. I cani randagi che non potranno essere identificati verranno introdotti nei canili sanitari dove sono effettuate la profilassi e l'assistenza sanitaria;

7. Il Servizio Sanitario provvede all'osservazione, alla profilassi, e all'assistenza sanitaria dell'animale affidato temporaneamente, presso il canile sanitario dove l'affidatario si deve impegnare a portarlo.
8. Durante la permanenza al canile sanitario, prima del trasferimento nei canili rifugio o nei canili privati convenzionati adibiti a canile rifugio, entro e non oltre il termine di 60 giorni, i cani devono essere sterilizzati, ad esclusione dei cuccioli che devono essere obbligatoriamente sterilizzati in età idonea, anche successivamente al trasferimento nel canile rifugio, previo programma concordato tra il direttore Sanitario del rifugio e il Servizio Veterinario dell'USL Umbria 2
9. La microchippatura dei cani deve essere effettuata dall'USL entro 3 giorni dalla data di ingresso al canile sanitario, entro e non oltre 60 giorni, a pena di mancato inserimento senza l'avvenuta microchippatura.
10. Per tutti i cani detenuti a qualsiasi titolo in custodia presso il canile comunale solo il direttore sanitario si intende autorizzato a somministrare le terapie farmacologiche e sanitarie ritenute opportune per la corretta gestione del cane, che può delegare unicamente al personale qualificato. In ogni caso le terapie vanno obbligatoriamente somministrate nei tempi e nei modi previsti per la patologia da curare.
11. Il Servizio Sanitario ASL, in alternativa all'immissione nel canile sanitario può disporre l'affidamento diretto dei cani rinvenuti vaganti, al privato cittadino che ne faccia richiesta fermo restando che gli affidatari dovranno garantire all'animale affidato l'assistenza e la profilassi sanitaria (microchippatura e sterilizzazione) e sottoporsi comunque all'iter di affidamento.

Articolo 28 - Cani sottoposti a sequestro amministrativo

Nei casi di sequestro amministrativo viene nominato custode dell'animale il Direttore Sanitario del Canile Rifugio o canile Sanitario o il Legale rappresentante del Gestore del Canile Rifugio o Sanitario, fino ad un periodo massimo di 6 mesi, decorso il quale il Comune procederà d'ufficio alla richiesta di confisca dell'animale stesso, fermo restando l'obbligo a carico del proprietario, di provvedere a rifondere le spese di custodia;

Articolo 29 - Misure per promuovere l'adozione dei cani randagi. Regole generali e Iter amministrativo

1. La finalità del presente regolamento è anche rivolta all'incentivazione di tutte le misure rivolte alla riduzione della permanenza dei cani randagi nei rifugi comunali allo scopo di far decrescere il sovraffollamento presso le strutture di ricovero, migliorare il benessere degli animali ricoverati, affidandoli a famiglie consapevoli e responsabili, e limitare i costi del randagismo a carico della collettività.
2. Il Comune istituisce la digitalizzazione dei registri di carico e scarico dei canili rifugio al fine di tracciare la movimentazione degli animali ed procedere alla elaborazione statistica annuale. Inoltre il Direttore sanitario di ogni rifugio e il gestore sono responsabili della tenuta delle banche dati digitali e procedono al costante aggiornamento, comunicando all'USL l'esito degli affidi o adozioni, nonché i decessi degli animali, anche per favorire i controlli da parte di tutti gli organi preposti e aggiornare la registrazione all'ACR. Al fine di tracciare le istanze di affido o adozione degli animali, va mantenuto aggiornato il registro digitale delle domande, contenente la banca dati degli affidatari o adottanti degli animali, anche per favorire i controlli di post affido da parte degli organi

competenti

3. La promozione degli affidi e delle adozioni viene effettuata tramite lo sportello virtuale degli animali (sito internet dei canili rifugio comunali), nonché sulle pagine e profili social delle associazioni convenzionate, nonché sulle pagine e sui profili social delle associazioni convenzionate.
4. Il Comune dovrà costruire e curare, tramite i gestori dei rifugi, un'apposita banca dati on-line dove verranno pubblicate solo le foto e le caratteristiche dei cani che possono essere adottati.
5. Attraverso il servizio on line, chiunque sia interessato ad adottare un cane randagio, potrà accedervi attraverso il sito web dedicato e visionare i cani. Sarà inoltre possibile la visione diretta in orario di apertura della struttura, secondo le modalità di accesso previste. Il comune assicura le pratiche di affido o adozione dei cani tramite il soggetto delegato dal Sindaco, di norma nella figura del direttore sanitario del rifugio o del legale rappresentante o suo delegato dell'associazione protezionistica convenzionata.

Il Direttore sanitario del Rifugio o il legale rappresentante o suo delegato dell'associazione protezionistica convenzionata, nello svolgimento del servizio sarà supportato da almeno un addetto incaricato dal gestore, da un volontario dell'associazione protezionistica convenzionata e da un educatore cinofilo o comportamentista. Il Direttore Sanitario o ogni altro incaricato saranno a disposizione dei visitatori del canile rifugio per aiutare e consigliare nella scelta del cane più adatto alle capacità ed esigenze dell'interessato, assicurando altresì una adeguata assistenza durante gli incontri iniziali con il cane stesso.

6. Per gli affidi e adozioni, anche fuori regione, si applica la Normativa Regionale di riferimento vigente.
7. Il soggetto delegato dal Sindaco, che cura le procedure per l'affido o adozione dei cani randagipresenti nel canile comunale, acquisirà l'istanza e curerà la procedura per la registrazione sul protocollo generale del Comune di Terni. Acquisirà le dichiarazioni dell'interessato in merito al possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla L.R. 11/2015 e successive modifiche. La comprova dei requisiti sarà svolta a campione. A garanzia del buon esito dell'affidamento o adozione, il soggetto delegato potrà valutare la compatibilità dell'animale richiedendo il supporto del direttore sanitario del rifugio e dell'educatore cinofilo o comportamentista incaricato, al fine di acquisire tutte le conoscenze utili in merito al quadro clinico e alle caratteristiche comportamentali dell'animale. In merito ai pre-affidi e ai post affidi si applica la disciplina prevista dalla L.R. 11/2015 e successive modifiche.
8. Nel caso di richiesta di affidamento o adozione fuori dai confini nazionali, al fine di tutelare il benessere animale il delegato del Sindaco, oltre a quanto sopra precisato, dovrà acquisire informazioni istruttorie tramite i Ministeri o le Ambasciate competenti, al fine di verificare la sussistenza degli accordi tra gli Stati, il sistema di registrazione anagrafica in uso e della tracciabilità. Le adozioni internazionali non saranno autorizzate in tutti quei paesi che non prevedono tracciabilità dell'animale.
9. Tutti gli atti relativi al procedimento vanno trasmessi per conoscenza all'Ufficio Benessere Animale del Comune di Terni. L'iter Amministrativo dovrà concludersi entro 5gg lavorativi dalla presentazione della Istanza di adozione
10. Non potranno essere fatte adozioni a distanza poichè contrastano con la funzione principale dei canili, luoghi di detenzione provvisoria di cani randagi e/o vaganti, cioè quella dell'adozione in famiglia.

Articolo 30 - Detenzione dei cani da guardia

1. I cani utilizzati per la guardia possono essere tenuti liberi nei luoghi o proprietà private da sorvegliare, purché non accessibili al pubblico.
2. Nei predetti luoghi o proprietà private deve comunque essere sempre esposto un cartello di avvertimento.

Articolo 31 - Obbligo degli allevatori, possessori e venditori di cani a scopo di commercio

1. Fermo restando il generale obbligo di garantire il benessere degli animali, gli allevatori di cani, ed i venditori di cani a scopo di commercio hanno l'obbligo di consegnare una copia conforme del registro di carico e scarico dei movimenti di cani allevati e/o venduti, semestralmente al Servizio Veterinario dell'A.S.L., ai fini di un costante monitoraggio della presenza di cani sul territorio urbano. Il predetto registro dovrà essere costantemente aggiornato con l'indicazione dei dati riguardanti gli acquirenti degli animali venduti.
2. I possessori e venditori di cani a scopo di commercio dovranno vendere gli animali rilasciando all'acquirente certificato attestante il buono stato di salute dell'animale. Copia di tale certificato, dovrà essere conservato per almeno due anni dal soggetto che lo rilascia anche per gli eventuali controlli da effettuarsi da parte degli organi di vigilanza. Il cane venduto o ceduto dovrà essere identificato tramite microchip secondo i termini di legge. All'atto della vendita e/o cessione dell'animale questa dovrà essere formalizzata secondo la normativa sull'Anagrafe Canina Regionale aggiornando i dati sul registro di carico e scarico.

Articolo 32 – Obiettivi per promuovere il miglioramento della qualità e la razionale gestione dei canili municipali.

1. L'Amministrazione Comunale promuove il miglioramento della qualità e la razionale gestione dei canili municipali di Terni attivando politiche di razionalizzazione della gestione e le azioni di prevenzione al randagismo e tutela del benessere animale.
2. Il processo dovrà essere incentrato su alcuni principi di base:
 - collaborare con tutte le Associazioni animaliste protezionistiche e con le associazioni del terzo settore per lo sviluppo di attività sussidiarie con l'ente, con l'università e con i professionisti del settore ;
 - avvicinare la cittadinanza alla struttura facendone un "canile aperto";
 - garantire il benessere degli animali;
 - attivare campagne di affidi degli animali;
- svolgere la prevenzione del randagismo e controllo delle nascite, in relazione avviando significative forme di raccordo e collaborazione sussidiaria con le Associazioni, l'Usl, le Università interessate, la Regione dell'Umbria, i Comuni limitrofi, il Ministero della Salute, etc.;
- riduzione dei costi di gestione, attraverso coerenti forme di gestione delle strutture;

- organizzazione e razionalizzazione sulle spese di personale comunale che opera nella gestione delle strutture.

Infatti, gli aspetti che caratterizzano un canile che funziona bene sono:

- l'elevata percentuale degli affidi o adozioni;
- la bassa percentuale dei rientri (affidi corretti);
- la possibilità per i cani ricoverati di avere stimolazioni mentali;
- la possibilità di socializzare con gli altri cani e soprattutto con l'uomo;

-la possibilità di migliorare, la cura, il decoro, l'igiene ed il controllo della gestione.

3. L'Amministrazione comunale dovrà articolare la gestione dei canili su un progetto di qualificazione della gestione che si dovrà basare su una corretta analisi dei costi e dei benefici al fine di orientare le scelte sulle migliori soluzioni in termini prestazionali e qualitativi.

4. Nell'esecuzione delle attività affidate dovranno essere rispettati i seguenti principi:

- rispetto dell'attuale normativa vigente Nazionale e Regionale in materia di tutela degli animali e prevenzione del randagismo per le competenze relative al funzionamento dei canili;
- corretta gestione sotto il profilo economico, amministrativo e funzionale;
- restituzione degli animali catturati sul territorio all'eventuale legittimo proprietario nel più breve tempo possibile;
- definizione di un orario minimo di apertura al pubblico della struttura;

-favorire, in base ad orari di apertura della struttura estesa a tutti i giorni della settimana con alternanza tra mattina e pomeriggio, l'accesso al pubblico nei canili rifugio per il riconoscimento degli animali e per le richieste di affido temporaneo o definitivo; Gli orari di apertura dovranno rispettare quanto riportato nelle linee guida ministeriali (protocollo shelter) e dovranno rispettare un minimo di apertura al pubblico di 2 ore giornaliere con almeno un giorno festivo di apertura al mese ; con un cartello esterno esplicativo devono essere chiaramente riportati detti orari.

-adottare misure idonee ad incentivare gli affidi degli animali ricoverati nei canili sanitari e rifugi anche tenendo conto di quanto riportato all'art. 27;

-mantenere rendere accessibile e visibile a chi interessato e a tutti gli operatori del settore :

-*la cartella clinica di ogni cane ospite

-*il registro informatico di carico e scarico degli animali;

-*il registro informatico aggiornato della composizione dei gruppi di animali nei box

-*le schede degli animali che riportano informazioni cliniche sugli animali oltrechè provenienza, vita e carattere

-*registro informatico degli animali in degenza presso strutture esterne o interne al canile

-*ogni altra informazione utile

-mantenere un collegamento funzionale efficace e più rapido possibile con l'anagrafe canina per la consultazione in caso di ritrovamento di animale o per l'aggiornamento in caso di affido temporaneo e definitivo

- effettuare controlli quadrimestrali per la verifica della corretta gestione.

5. Gli obiettivi che il Comune di Terni vuole perseguire sono :

Obiettivo “Attività sussidiarie”

- Nell’ambito delle attività di gestione dei canili rifugio, i capitolati di appalto promuovono la collaborazione con le associazioni protezionistiche e tra associazioni, purchè regolarmente iscritte al RUNTS con attività di interesse generale di protezione animale e in possesso delle necessarie coperture assicurative. Per tali fattispecie, il gestore sovrintende all’attività suddetta ed è responsabile del coordinamento delle misure di sicurezza anche in relazione alla valutazione dei rischi interferenti. Dovrà inviare relazioni periodiche sull’attività di collaborazione, individuare i campi di attività svolta, tenendo presente che l’attività di ausilio non potrà svolgersi in sostituzione degli obblighi contrattuali previsti dai capitolati. Le associazioni protezionistiche e i volontari operano in via sussidiaria o prevalente nel caso di affidamento della gestione della struttura, così come previsto dalla normativa 281 e dalla legge regionale, per la tutela del benessere degli animali e per la promozione degli affidi. L’attività sussidiarie dovranno essere svolte in orario di apertura dei canili rifugio e alla presenza di operatori preposti dal gestore e dipendenti.

Obiettivo “canile aperto”

Il canile, non deve essere inteso esclusivamente come luogo finalizzato alla custodia e al mantenimento degli animali, deve essere anche un ambiente rivolto alla socialità in cui ogni animale ha la possibilità di ricevere cibo e cure, di giocare e interagire con i propri simili e con le persone. Uno degli obiettivi primari deve essere quello di impedire che i cani ospitati rimangano troppo a lungo o, purtroppo per tutta la vita, nei box. A garanzia che l’ospitalità dell’animale sia temporanea bisogna innanzitutto che i cittadini conoscano il canile, lo frequentino e che sia un luogo di relazione. Per questo motivo si dovrà pensare al canile come ad un ambiente di “socialità” in cui persone ed animali si incontrano, un posto sicuro, sereno e controllato dove le persone possano scambiare le esperienze vissute con il proprio cane. Attraverso nuove forme di partenariato o forme di sussidiarietà orizzontali e verticali si potranno costruire momenti educativi sia per i bambini che per gli adulti insegnando loro a leggere correttamente il linguaggio non verbale del cane attraverso il quale ci comunica le sue emozioni, e le sue intenzioni, permettendoci un approccio corretto con l’animale.

Per avvicinare i cittadini al canile si potranno realizzare degli “eventi” che possono essere di formazione e formazione.

Obiettivo “benessere animali”

Il benessere degli animali deve essere inteso non solo come buono stato di salute fisica, ma anche come recupero di un connubio fra uomo e animale che è andato perduto a causa dell’abbandono. Per questo la permanenza degli animali nel canile deve essere il più breve possibile e durante il loro ricovero presso la struttura non debba mai mancare l’interazione in quanto il contatto diretto con l’essere umano è estremamente importante per il raggiungimento dell’obiettivo finale che è quello di dare in adozione il cane.

Per realizzare questo obiettivo ogni struttura potrà dotarsi di un’area di servizio di “socializzazione”

che potrà fungere da area di addestramento e apprendimento dei semplici comandi di base di ubbidienza e di condotta, attività che potrà essere svolta da persone idonee.

Coinvolgere personale tecnico volontario con Laurea in medicina veterinaria e/o similari e/o specializzazione in etologia degli animali e comportamento animale. Avvalersi di progetti Universitari mirati alla valutazione e alla rieducazione e all'affido degli animali ospitati.

E' noto, infatti, che i cani appositamente addestrati risultano più facilmente gestibili e, quindi adottabili. Questa attività offre anche l'opportunità di rendere più idonea ed appropriata l'assegnazione del cane al nuovo affidatario prendendo in considerazione i reciproci temperamenti. La scelta dell'animale diventerebbe, quindi, il frutto dell'analisi di una molteplicità di fattori e possibilità, con l'unico obiettivo di garantire il buon esito del nuovo rapporto ed evitare un ritorno al canile frustrante sia per l'animale che per la persona che lo ha adottato il quale sarà anche disincentivato ad una nuova adozione.

L'area di "socializzazione" non deve essere solo il luogo in cui si va tanto per uscire dal box, ma un momento in cui il cane apprende, conosce situazioni nuove, sente nuovi odori, gioca, impara i comandi e, quindi, un momento di crescita per lui. E' per questo che la vita del cane non potrà essere semplicemente svolta nella superficie dei box e nei cinodromi ma deve essere accompagnata nelle aree di socializzazione che potranno essere ricavate nelle superfici di servizio, che in passato erano spesso degradate ed abbandonate ad una funzione marginale di semplice collegamento tra le sezioni e i box.

I percorsi di rieducazione potranno essere incentivati per i cani aggressivi, traumatizzati o con comportamenti ripetitivi o autolesionisti provenienti da maltrattamenti o da un lungo stato di abbandono. Tale percorso potrà essere definito e seguito da un comportamentista ed attuato da un educatore con l'ausilio degli operatori e dei volontari che hanno effettuato un corso di formazione e aggiornamento e solo grazie alla ricerca di forme di collaborazione e di sussidiarietà orizzontale o verticale.

L'incentivazione delle adozioni costituisce uno dei punti cardine della lotta al randagismo dimostrandosi un valido correttivo per il contenimento del sovraffollamento dei canili e per l'abbattimento dei rilevanti costi di gestione del servizio posti a carico del bilancio comunale.

Si dovranno determinare le procedure sulle modalità di adozione e controllarne costantemente i dati (% di affidi e rientri, tipologia dei cani affidati con successo, motivazioni delle richieste), questo permetterà di monitorare costantemente la situazione e correggere eventuali errori.

Solo attivando un sistema di adozioni che garantisca un buon affidatario al cane adottato si può pensare di ridurre il numero.

Si potranno istituire forme di "adozione a distanza" rivolte a persone che non possono tenere animali, ma che vorrebbero accudirne uno. L'adozione comporterebbe la possibilità di socializzare all'interno del canile con un cane portandolo a passeggio, coccolandolo e giocando. In questo modo la persona può esprimere la propria affettività e l'animale può gioire dell'amore che da tempo non riceve.

Attraverso una sezione del sito del Comune di Terni si potranno dare indicazioni sul canile, potranno essere pubblicate le fotografie dei cani da adottare dando informazioni sulla loro età, se ne siamo a conoscenza, la loro provenienza (vuoi maltrattamento o semplice abbandono) e carattere dell'animale. Si potranno pubblicare gli annunci finalizzati all'adozione del cane.

Obiettivo "prevenzione del randagismo, dell'abbandono e controllo delle nascite"

Il Comune di Terni attiverà una campagna permanente di prevenzione del randagismo pubblicando avvisi sul sito internet ed avviando campagne di comunicazione riguardanti la sterilizzazione dei cani.

Considerato che in molti non conoscono l'esistenza di un'anagrafe canina sarà attivata un'opera di sensibilizzazione presso i veterinari e presso la popolazione per ricordare l'obbligo di iscrizione.

Si potranno avviare, grazie alle sinergie che verranno messe in campo anche le campagne formative da svolgere nelle scuole per informare sulla etologia dei cani e sugli obblighi dei proprietari di animali.

Si dovrà porre attenzione al luogo di cattura dei cani ed attivare i volontari per la ricerca dei proprietari dei cani vaganti e portati in canile, non solo con l'affissione di fotografie presso il luogo di ritrovamento, ma anche chiedendo alle persone che abitano nei dintorni se conoscono il cane e l'eventuale proprietario.

Tale attività potrà essere svolta anche grazie all'attività della Polizia Locale. Si potrà chiedere ai giornali locali di offrirci uno spazio in cui pubblicare la foto e il luogo di ritrovamento del cane in modo che il proprietario sappia dove si trova. Si dovrà avviare altre forme possibili di prevenzione come ad esempio la verifica dell'avvenuta microcippatura degli animali di proprietà. Tale controllo potrà essere svolto attraverso l'avvio di forme di sussidiarietà o forme di vigilanza per sezioni omogenee del territorio. Azioni che potranno essere svolte in determinati periodi dedicati ai progetti "della prevenzione".

Gli interventi per la limitazione delle nascite dei cani sono eseguiti esclusivamente dai medici veterinari, con le modalità atte a garantire il benessere degli animali.

L'USL competente, in collaborazione con le associazioni animaliste, sentito l'Ordine provinciale dei medici veterinari, organizza ed attua i programmi per la limitazione delle nascite.

Gli interventi per la limitazione delle nascite sono effettuati presso gli ambulatori dei Servizi veterinari, se esistenti, presso gli ambulatori annessi alle strutture di ricovero, presso gli ambulatori convenzionati.

Gli interventi sono eseguiti dai veterinari dipendenti dell'USL, qualora tale attività sia compatibile con lo svolgimento delle funzioni ad essi assegnate dalla normativa vigente, dai veterinari addetti all'assistenza sanitaria presso le strutture di ricovero e da veterinari liberi professionisti convenzionati.

Obiettivo "riduzione dei costi"

Il crescente impegno economico che il Comune di Terni si è visto incrementare negli ultimi anni e ci obbliga a pensare al benessere animale anche attraverso la riduzione dei costi per il mantenimento dei cani in struttura contribuendo con la propria attività e con proprie risorse.

Il Comune di Terni si impegna a richiedere l'ausilio degli Enti ed Istituzioni preposti dalle leggi Nazionali e Regionali per fare in modo di non dover far fronte alle spese solo con le capacità delle proprie casse. La produttività di un Ente Locale si può dimostrare solo dando prova di avere messo in moto nuove attività e risorse economiche dei privati, avviando anche forme di sponsorizzazioni, campagne di donazioni spontanee e le campagne di adozione a distanza.

Per questo il Comune di Terni intende promuovere campagne di raccolta di fondi fra i cittadini ed

associazioni finalizzate all'acquisto di materiale che possa servire ai canili.

Una riduzione dei costi si dovrà basare anche sulla razionalizzazione della gestione amministrativa, nello svolgimento di gare di appalto aperte per l'acquisto di alimenti, medicinali, per lo svolgimento delle prestazioni sanitarie e per la direzione sanitaria ed anche pensando a nuove forme di gestione e superando il precedente sistema di gestione attraverso contratti di servizio spesso frazionati e che non consentivano una facile ed omogenea azione di ispezione, ma anche una corretta individuazione dei compiti e delle responsabilità.

Obiettivo “organizzazione del personale”

Il personale che opera all'interno di un canile deve essere non solo qualificato e formato, ma anche altamente motivato in quanto il loro lavoro può essere molto gratificante solo se esiste un coinvolgimento nei confronti degli animali.

L'organizzazione del lavoro deve tenere in forte considerazione i motivi dell'insoddisfazione e favorire il senso di appartenenza, l'autorealizzazione e la socialità. Le leve per un buon clima relazionale all'interno dell'ambiente di lavoro, sono le più varie, una fra esse è certamente il riconoscimento delle capacità e attitudini, ma anche e soprattutto la assegnazione di responsabilità precise.

La razionalizzazione delle attività e l'avvio di nuovi progetti di gestione potrà risultare positiva e consentirà anche la riduzione delle spese sul personale impegnato direttamente dal Comune.

Obiettivo “istituzione sportello animali”

Il Comune di Terni potrà istituire lo Sportello animali quale spazio virtuale gestito dal Comune con la collaborazione dell' Azienda USL Umbria 2, delle associazioni animaliste e protezionistiche e con le associazioni del terzo settore.

All'interno di questo spazio, che potrà comprendere il sito della bacheca annunci, si potranno reperire informazioni su:

adozioni di cani e gatti, animali abbandonati;

assistenza e monitoraggio delle colonie feline;

aree di sgambatura;

servizi presenti sul territorio (veterinari, guardie zoofile, associazioni animaliste/ambientaliste) e relative competenze;

normativa sulle corrette norme di disciplina e detenzione degli animali .

Lo Sportello, attraverso il lavoro della sua redazione, potrà promuovere la presenza degli animali sul territorio, affermare i principi sanciti nel Regolamento Comunale e fornire uno spazio di informazione su tutto ciò che riguarda gli animali.

Articolo 33 – Documenti da portare al seguito

Il possessore o detentore di un cane ha l'obbligo di possedere originale o fotocopia autenticata del documento comprovante l'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina o certificato di avvenuto

tatuaggio o di avvenuto inserimento di microchip.

TITOLO IV – GATTI

Articolo 34 - Status dei gatti liberi e delle colonie feline

1. I gatti liberi e le colonie feline che vivono sul territorio comunale sono tutelati dalla Città. Nel caso di episodi di maltrattamento e/o uccisione il Comune di Terni procederà a sporgere denuncia ai sensi delle norme vigenti.

Articolo 35 - Colonie feline e gatti liberi

1. Le colonie feline ed i gatti liberi non possono essere catturati, spostati od allontanati dall'habitat dove risiedono salvo che per motivi di carattere igienico-sanitario oppure in caso di epidemie che mettono a repentaglio la salute dell'uomo e degli animali stessi .
2. Qualora venisse riscontrata una situazione lesiva del benessere della colonia o di singoli gatti, il Comune di Terni, sentito il parere della Consulta ed in accordo con la USL, può, con un atto amministrativo motivato, predisporre lo spostamento della colonia.
3. E' vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi, asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, riparo e cura (ciotole, ripari, cuce, ecc.). Deve essere comunque sempre consentita la presenza di contenitori per l'acqua.
4. E' vietato, inoltre, predisporre strumenti finalizzati ad impedire la libera circolazione dei felini all'interno del loro habitat o che possano costituire per gli stessi fonte di pericolo o danno.
5. Nelle aree interessate dalla presenza di colonie feline o gatti liberi potranno essere disposte, dall'Amministrazione Comunale o dagli affidatari degli animali, cuce per il riparo degli animali nonché appositi cartelli informativi o segnaletici della presenza dei felini anche con l'indicazione della normativa a loro tutela.
6. Il Comune promuove di concerto con l'USL competente, le misure di contenimento delle nascite attraverso campagne di sterilizzazione.

Articolo 36 - Censimento delle colonie feline e dei gatti liberi sul territorio

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente e quanto stabilito dal precedente articolo, le colonie feline ed i gatti liberi che vivono all'interno del territorio comunale sono censite, con i mezzi più opportuni, dal Comune in collaborazione con l'A.S.L., le associazioni animaliste ed i singoli cittadini.
2. Finalità del Censimento è la mappatura delle colonie esistenti sia in aree pubbliche che private. In dette aree deve essere garantita la cura e l'alimentazione degli animali ivi stanziati. L'elenco delle colonie è redatto ed aggiornato dall'Ufficio preposto alla Tutela Animali del Comune di Terni ed è a disposizione dei cittadini secondo la normativa che regola l'accesso agli atti delle Pubbliche Amministrazioni.

Articolo 37 - Attività di cura delle colonie feline e dei gatti liberi

1. Il Comune di Terni, al fine di garantire il benessere e la cura della popolazione felina presente su territorio comunale, riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattare e gattari, si adoperano volontariamente e gratuitamente per la cura ed il sostentamento dei felini. Agli stessi previa richiesta di affidamento di una colonia felina o di gatti liberi all'Ufficio preposto alla Tutela Animali del Comune di Terni, verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento. Il tesserino verrà ritirato od il suo utilizzo sospeso qualora il comportamento del soggetto sia in contrasto con la normativa vigente e con le disposizioni impartite dal Comune di Terni. Di ciascun affidamento verrà data comunicazione al Servizio Veterinario A.S.L. per un più agevole espletamento delle attività di vigilanza e controllo.
2. Alla/al gattara/o deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale. L'accesso ad aree private sarà disciplinato con un accordo fra le parti e qualora necessario con l'ausilio dell'Ufficio Tutela Animali che provvederà a concorrere alla regolamentazione della attività della/del gattara/o (orari, siti di alimentazione, ecc.).

Articolo 38 - Alimentazione dei gatti

1. Le/i gattare/i potranno, previa autorizzazione della Civica Amministrazione, rivolgersi alla mense, per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti. Altre forme di approvvigionamento alimentare potranno essere istituite a tale scopo.
2. Le/i gattare/i sono tenuti a rispettare le norme igieniche del suolo pubblico e privato relativamente allo spazio adibito ed utilizzato per l'alimentazione dei gatti, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia necessaria.
3. E' obbligatorio garantire il mantenimento dei giusti parametri di decoro dei siti per cui è vietato abbandonare residui di alimenti, scatole e contenitori di qualunque genere che non sia funzionale alla normale ed igienica somministrazione degli alimenti.

Articolo 39 - Detenzione dei gatti di proprietà

1. E' fatto assoluto divieto di tenere i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine senza possibilità di uscita. E' parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in trasportini e/o contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.
2. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che siano lasciati uscire all'esterno dell'abitazione e vagare liberamente sul territorio, è consigliabile che i proprietari o detentori provvedano alla sterilizzazione degli stessi.

Articolo 40 - Cantieri

1. I soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo, di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi riguardino zone ed aree interessate dalla presenza di gatti liberi o colonie feline debbono prevedere, a proprie cura e spese prima dell'inizio dei lavori ed in fase di progettazione ove possibile e compatibilmente con lo stato dei luoghi interessati dai lavori, un'adeguata collocazione temporanea e/o permanente per detti animali.
2. Tale collocazione di norma deve essere ubicata in una zona adiacente al cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate dagli interventi; dovrà altresì essere consentita alle/ai gattare/i, con le modalità più opportune, la possibilità di continuare ad alimentare gli animali.
3. Al termine dei lavori gli animali, previa collocazione di appositi ed adeguati insediamenti, dovranno essere rimessi sul loro territorio di origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza.

TITOLO V - FAUNA SELVATICA ED ESOTICA

Articolo 41 - Fauna selvatica

1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale ai sensi della Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992.
2. La Civica Amministrazione favorisce la presenza della fauna selvatica autoctona stanziale presente sul territorio urbano.
3. E' vietato a chiunque sul territorio comunale molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.
4. E' vietato a chiunque, fatte salve specifiche autorizzazioni, immettere allo stato libero od abbandonare in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico, esemplari di fauna selvatica alloctona e/o autoctona con acquisite abitudini alla cattività, detenuti a qualunque titolo.
5. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alla specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi della normativa vigente.
6. Restano salve le disposizioni in materia di commercializzazione e detenzione, a qualsiasi titolo, di animali vivi tutelati di cui alle norme sulla protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, nonché ogni altra disposizione vigente in materia di fauna selvatica.
7. Il prelievo di detti animali può essere effettuato solo nei casi previsti dalla legge. In ogni caso è vietata la detenzione di detti animali di cui al presente articolo in condizioni che non rispettino i ritmi fisiologici della loro attività.
8. L'opera di potatura ed abbattimento degli alberi nonché le opere di ristrutturazione degli edifici o qualsiasi altro tipo di intervento, qualora effettuate nel periodo riproduttivo degli uccelli, devono prevedere l'adozione di misure idonee ad evitare la morte di nidiacei e/o la distruzione dei nidi.

9. Coloro che rinvencono esemplari vivi o morti appartenenti alla fauna selvatica devono darne comunicazione entro 24 ore all'Ente Provincia che disporrà i provvedimenti del caso.

Articolo 42 - Fauna esotica

1. Gli animali di cui sopra dovranno essere tenuti in luoghi e spazi idonei tenuto conto del numero, delle dimensioni degli esemplari e delle caratteristiche etologiche nonché nel rispetto delle caratteristiche comportamentali proprie di ogni specie e delle normative vigenti.
2. La detenzione ed il commercio di animali vivi che possono costituire pericolo per la salute o l'incolumità pubblica sono vietate salvo le eccezioni e le deroghe previste dalla normativa vigente e nel rispetto delle relative disposizioni.

TITOLO VI - ALTRE SPECIE ANIMALI

Articolo 43 - Della popolazione di Columba livia varietà domestica

1. Negli edifici e nelle aree, pubbliche o private, dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni di colombi tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, devono essere attuati a cura dei proprietari e/o dei responsabili i seguenti interventi:
 - pulizia e disinfezione delle superfici necessari al ripristino delle condizioni igieniche;
 - interventi di tipo meccanico o strutturale a mantenere condizioni sfavorevoli alla

nidificazione vedendo allo stanziamento dei colombi (dissuasori anti-stazionamento, occlusioni, reti di protezione, repellenti visivi, ecc.).

2. E' possibile l'alimentazione dei colombi, solo somministrando le granaglie compatibili ai programmi di contenimento dell'ente per la tutela dell'igiene urbana.
3. Possono essere alimentati i colombi solo nelle zone consentite dall'amministrazione e dalle persone integrate nel progetto di controllo sulla specie (Colombaie artificiali). Progetto che ha per scopo:
 - a) monitorare lo stato di salute della colonia (disinfettare i ricoveri, disinfestare gli individui parassitati);
 - b) distribuzione di mangimi e integratori;
 - c) asportazione di uova esercitando un controllo numerico sulla colonia.
4. Potranno essere identificate aree (spazi verdi alberati urbani) dove promuovere progetti rivolti alla conoscenza delle molte specie aviarie presenti permettendo, alle associazioni di settore, lo studio sulle problematiche e le dinamiche delle popolazioni.

Articolo 44 - Detenzione di volatili ed animali acquatici

1. Si applicano anche ai volatili d'affezione ed agli animali acquatici, in quanto compatibili, le norme relative al benessere animale contenute nel presente Regolamento.
2. I volatili detenuti in gabbia non potranno essere esposti a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo dovranno essere sempre riforniti. Le gabbie utilizzate dovranno assicurare le funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche degli animali in modo che in ogni voliera gli animali possano muoversi comodamente e distendere le ali.
3. Agli animali deve essere garantito il normale alternarsi del giorno e della notte; è fatto divieto detenere animali in luoghi che lo impediscano.
4. L'alimento e l'acqua dovranno essere sistemati in contenitori facilmente lavabili e disinfettabili e, per le specie che lo necessitano, dovranno essere posizionati posatoi che consentano a tutti gli animali di stazionare comodamente.
5. Le voliere per la detenzione di volatili devono avere, di norma, dimensioni minime pari a otto (8) volte l'apertura alare della specie di maggiori dimensioni ivi detenuta.

6. Gli animali acquatici dovranno essere tenuti in acquari che per dimensioni e capienza siano conformi alle esigenze delle specie ospitate. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua e sono altresì vietati acquari sferici.
7. Gli animali acquatici dovranno essere tenuti in acquari che per dimensioni e capienza siano conformi alle esigenze fisiologiche ed etologiche delle specie ospitate e consentano agli stessi di compiere adeguato movimento e in ogni caso non devono mai avere una capienza inferiore a trenta (30) litri d'acqua. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura dovranno essere adeguate alle specie ospitate.
8. Si rimanda alla normativa vigente in materia di maltrattamento degli animali, nonché di pesca in acque interne, di acquicoltura, di polizia veterinaria e di igiene degli alimenti di origine animale.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 45 – Sanzioni

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, la violazione del presente Regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come indicato nella tabella che segue:

| articolo | Importo min | Importo max |
|---|--------------------|--------------------|
| Art. 7 – Detenzione degli animali | € 200,00 | € 1.000,00 |
| Art. 8 – Rondini, balestrucci, rondoni e topini | € 200,00 | € 1.000,00 |
| Art. 9 – Divieti generali | € 200,00 | € 1.000,00 |
| Art. 10 – Abbandono di animali | € 350,00 | € 1.000,00 |
| Art. 11 – Detenzione di cani o altri | € 150,00 | € 500,00 |

| | | |
|---|---|---|
| animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altra proprietà | | |
| Art. 12 – Trasporto di cani o di altri animali di affezione su autoveicoli | € 100,00 | € 600,00 |
| Art. 13 – Avvelenamento di animali | € 300,00 | € 1.000,00 |
| Art. 15 – Detenzione di animali nelle abitazioni | € 100,00 | € 500,00 |
| Art. 17 – Vendita o tolettatura di animali vivi | € 100,00 | € 500,00 |
| Art. 18 – Mostre, fiere, esposizioni e circhi da installarsi in forma temporanea sul territorio cittadino | € 200,00 (commi da 1 a 6) € 100,00 (comma 7) | € 1.000,00 (commi da 1 a 6) € 600,00 (comma 7) |
| Art. 20 – attività motoria e rapporti sociali | € 100,00 | € 600,00 |
| Art. 21 – detenzione dei cani | € 300,00 | € 1.000,00 |
| Art. 22 – Accesso ai giardini, cimiteri, aree pubbliche | € 150,00 | € 500,00 |
| Art. 23– aree e percorsi destinate ai cani nei quartieri. Il ruolo dei comitati di gestione | € 100,00 (commi 3,4,16,20,21) | € 500,00 (commi 3,4,16,20,21) |
| Art. 24 – accesso negli esercizi, uffici e mezzi pubblici | € 50,00 (comma 1 mancato rispetto dei divieti) € 250,00 (comma 1: mancata trasmissione regolamento all'A.C. o divieto di accesso ai cani guida che accompagnano persone non vedenti o ipovedenti) € 50,00 (comma 2 mancato rispetto dei divieti) | € 300,00 (comma 1 mancato rispetto dei divieti) € 500,00 (comma 1: mancata trasmissione regolamento all'A.C. o divieto di accesso ai cani guida che accompagnano persone non vedenti o ipovedenti) € 300,00 (comma 2 mancato rispetto dei divieti) |

| | € 250,00 (comma 2: mancata affissione avviso motivato) € 100,00 (per tutti gli altri casi) | € 500,00 (comma 2: mancata affissione avviso motivato) €500,00 (per tutti gli altri casi) |
|---|--|---|
| Art. 25 – Tutela dell'incolumità pubblica dalle aggressioni dei cani | € 200,00 | € 1.000,00 |
| Art. 26 – Obbligo di raccolta delle deiezioni solide | € 200,00 | € 500,00 |
| Art. 27 – Ritrovamento e gestione dei cani vaganti sul territorio comunale | € 150,00 | € 500,00 |
| Art. 28 – Detenzione cani da guardia | € 150,00 | € 500,00 |
| Art. 30 – Obbligo degli allevatori, possessore e venditori di cani a scopo di commercio | € 300,00 | € 1.000,00 |
| Art. 31 – Documenti | € 50,00 | € 300,00 |
| Art. 32 bis – Adozioni dei cani,etc. | € 200,00 | € 1.000,00 |
| Art. 34 – Colonie feline e gatti liberi | € 200,00 | € 1.000,00 |
| Art. 37 – Alimentazione dei gatti | € 150,00 (comma 2) | € 500,00 (comma 2) |
| Art. 38 – detenzione gatti di proprietà | € 150,00 | € 500,00 |
| Art. 39 – Cantieri | € 80,00 | € 480,00 |
| Art. 40 – Fauna selvatica | € 200,00 | € 1.000,00 |
| Art. 41 – Fauna esotica | € 200,00 | € 1.000,00 |
| Art. 42 – popolazione di Columba livia varietà domestica | € 150,00 | € 500,00 |
| Art. 43 Detenzione di volatili e animali acquatici | € 200,00 | € 1.000,00 |

2. Nei casi previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e fatte salve le fattispecie di rilevanza penale, si può procedere, qualora sussistano elementi di necessità, al sequestro e alla confisca dei mezzi utilizzati secondo le procedure previste dal DPR 29 luglio 1982, n. 571, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido. L'animale e i mezzi sequestrati vengono affidati in custodia ad apposite strutture di accoglienza, in possesso dei requisiti di legge e previa convenzione. Dopo la confisca, l'animale viene assegnato alla stessa struttura di accoglienza, che ne è depositaria, per essere consegnato in proprietà a chiunque ne faccia richiesta e garantisca il benessere animale.

Articolo 46 - Definizione delle sanzioni

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente regolamento vengono applicate secondo i criteri e le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 69.
2. L'accertamento delle violazioni delle norme del presente regolamento viene effettuato dai soggetti legittimati in conformità ai principi e alle modalità stabilite dagli artt. 13 e 14 della Legge 24 novembre 1981, n. 689;
3. Avverso le ordinanze ingiunzioni (art. 18 Legge n. 689/1981) relative alle sanzioni amministrative previste dal presente regolamento è esperibile il giudizio di opposizione di cui all'art. 23 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, avanti all'autorità giudiziaria competente;
4. I proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta, dai pagamenti delle ordinanze – ingiunzioni, nonché dei pagamenti degli importi iscritti a ruolo, ai sensi dell'art. 27 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 spettano al Comune che potrà destinarli come indicato nel successivo articolo;
5. Ai sensi dell'articolo 16 della Legge n.689/1981, è ammesso il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione.

Articolo 47 - Destinazione dei proventi delle sanzioni

I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative comminate per le violazioni di cui al presente Regolamento confluiranno in un apposita posta di bilancio da istituirsi e verranno utilizzati per finanziare progetti per la tutela e la difesa degli animali.

Articolo 48 - Vigilanza

Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale ed anche, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del Codice di Procedura Penale, alle guardie giurate delle Associazioni protezionistiche e gli altri organismi preposti e riconosciuti dalle leggi vigenti. Inoltre in via speciale limitatamente alle materie di specifica competenza, possono vigilare anche altri soggetti ove previsto dalla Legge o da specifiche convenzioni con la Città.

Articolo 49 - Incompatibilità ed abrogazione di norme

Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono da intendersi abrogate tutte le norme, con

esso incompatibili od in contrasto, eventualmente contenute in altri regolamenti, provvedimenti e disposizioni comunali.

Articolo 50 - Norme transitorie

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Terni.